

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislatura

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Mario	Caramel		

Struttura amministrativa competente:
Direzione Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 743 del 7.06.2011**

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Comuni e Consorzi di Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di una Unione di Comuni o alla fusione di Comuni. Anno 2011.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento prevede l'assegnazione e l'erogazione di contributi sulle spese sostenute per predisporre progetti di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e servizi, tramite fusione di Comuni o costituzione di Unione di Comuni.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

A) Nell'ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo secondo i principi di decentramento e di sussidiarietà, i Comuni sono i principali protagonisti dello sviluppo sociale e soggetti strategici per la competitività territoriale di ogni Regione. E' sempre più manifesta l'importanza della dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni comunali per garantire i servizi pubblici indispensabili in modo efficiente ed efficace e adeguati ai bisogni del territorio. In un contesto di crescente difficoltà finanziaria per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e di vincoli stringenti per il loro impiego, assumono rilevanza le iniziative di sviluppo integrato del territorio capaci di individuare ambiti istituzionali nuovi e più allargati. Il PRS della Regione Veneto evidenzia l'impegno programmatico regionale nel promuovere i processi di associazionismo degli Enti Locali in continuità con una politica di incentivazione diretta a sostenere i processi di costituzione e di riorganizzazione di forme associative, sia attraverso iniziative di ricerca e studio, con progetti di formazione del personale degli Enti locali finalizzate allo sviluppo delle competenze e della cultura dell'associazionismo che consenta di superare le logiche gestionali di tipo esclusivo-localistico segnate dai confini amministrativi dei singoli Comuni. Inoltre, la Legge Regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni prevede, al primo comma, lettera b) dell'art. 2, che la Giunta regionale promuova interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli Enti Locali.

Il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n.122/2010, è intervenuto innovando, seppur parzialmente, la disciplina in tema di associazionismo intercomunale, con la previsione all'art. 14, commi 25-31, dell'esercizio delle funzioni fondamentali individuate in via provvisoria dall'art.21 della L.42/2009, in gestione associata obbligatoria, attraverso la convenzione e l'unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per i Comuni appartenenti alle Comunità Montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Da ultimo, in materia di federalismo fiscale municipale il D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, ha istituito un fondo sperimentale di riequilibrio con la previsione di riparto di una quota non

inferiore al 20% della dotazione del fondo, a favore dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata ai sensi dell'art. 14 c. 28 e seguenti del D.L. 78/2010. Le politiche regionali a sostegno dei processi associativi non possono non tener conto delle disposizioni legislative statali, nel promuovere strumenti di supporto finanziario per indirizzare le scelte associative degli enti locali.

Lo sviluppo delle Unioni dei Comuni quale forma associativa in grado di garantire una gestione efficiente dei servizi nonché adeguati livelli di economie nell'esercizio delle funzioni conferite dai Comuni, secondo quanto previsto all'art. 8 c.6 della L.R. n. 11/2001, è senz'altro la forma di gestione più consona all'esercizio delle funzioni fondamentali che hanno carattere di continuità.

Al fine di supportare gli enti locali nel processo di unificazione dei servizi per l'avvio della gestione associata nella la forma giuridica dell'Unione, si ritiene utile destinare delle risorse regionali per promuovere l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sopra comunale delle strutture e delle funzioni al fine di verificarne la fattibilità politica, organizzativa e finanziaria per la costituzione di una Unione di Comuni. Gli studi di fattibilità, oggetto di contributo regionale, potranno riguardare anche la trasformazione di un Consorzio tra Comuni, disciplinato dall'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 in Unione di Comuni.

Considerato, inoltre, l'interesse generale che può assumere la fusione tra comuni contigui, connessa alla razionalizzazione della gestione dei servizi comunali, armonizzando in un'area più vasta le politiche di pianificazione territoriale, si propone di introdurre un'incentivazione a favore dei progetti di fattibilità finalizzati alla fusione fra Comuni.

B) Per l'anno 2011 si ritiene necessario, pertanto, stabilire i criteri e le modalità operative per la assegnazione di contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di studi di fattibilità, fissando le seguenti regole:

1. Soggetti destinatari del contributo

Sono destinatari del contributo regionale, nei limiti delle risorse disponibili:

- i Comuni che abbiano stipulato una convenzione per la verifica, mediante l'affidamento di incarico professionale, della fattibilità del progetto finalizzato a:
 - a) riorganizzazione sopra comunale per la costituzione di una Unione di Comuni;
 - b) riorganizzazione comunale volto alla fusione fra Comuni per la costituzione di un nuovo Comune.

La convenzione dovrà contenere l'indicazione dei Comuni partecipanti al progetto di riorganizzazione sopra comunale, l'individuazione del Comune capofila tenuto all'affidamento dell'incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità e incaricato alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, i contenuti essenziali del disciplinare di incarico.

- i Consorzi, di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità volto alla trasformazione dell'Ente in Unione di Comuni.

2. Destinazione del contributo e contenuti necessari dei progetti di riorganizzazione

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sopra comunale delle strutture e delle funzioni/servizi indirizzate alla costituzione di una Unione di Comuni, a progetti di fusione di Comuni o alla trasformazione di un Consorzio di Comuni, di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in Unione.

Il progetto di riorganizzazione deve essere finalizzato alla fusione di Comuni, alla costituzione o alla trasformazione in Unione e deve individuare le funzioni e i servizi che saranno vantaggiosamente esercitati in gestione associata o dal Comune unificato con indicazione degli effetti derivanti dalla riorganizzazione sovracomunale. Saranno finanziati i progetti che contemplano la costituzione di Unioni con popolazione complessiva non inferiore ai 10.000 abitanti o che derivino dall'aggregazione di almeno quattro Comuni, per l'esercizio integrale di almeno tre funzioni o

servizi comunali fondamentali e individuati ai sensi dell'articolo 21, c. 3 della L. 42/2009, a cui fa riferimento la L.122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010. Il criterio dell'ambito demografico minimo dei 10.000 abitanti, è escluso per la costituzione di Unione fra Comuni appartenenti alle Comunità montane.

I progetti di riorganizzazione sovracomunale devono necessariamente contenere:

- verifica tecnica dei vantaggi/svantaggi dal punto di vista organizzativo-gestionale ed economico-finanziario derivanti dalla costituzione o trasformazione in Unione di comuni o dalla fusione di Comuni;
- individuazione delle funzioni e dei servizi che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata (per l'Unione di Comuni);
- la predisposizione degli schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto) della costituenda Unione di comuni.

3. Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima del 50% delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione, al lordo di IVA , con un massimo di €8.000,00 per singolo progetto e non potrà superare la misura di €1.000,00 per Comune coinvolto nel progetto di riorganizzazione sovra comunale e, nel caso di fusione, tale importo è elevato a €1.500,00.

4. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Sindaco del comune capofila o dal Presidente del Consorzio, e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine del 03.10.2011.

Ad esse dovranno essere allegati:

a) per la costituzione dell'Unione di Comuni o per la fusione di Comuni:

- deliberazioni del competente organo di ciascun Comune di approvazione dell'impegno di spesa a carico del singolo ente e della convenzione che disciplina l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità, l'ente capofila deputato a procedere all'affidamento stesso e i contenuti minimi del progetto;
- copia conforme all'originale della convenzione sottoscritta da tutti i Comuni in data non anteriore al 01.01.2011;

b) per la trasformazione del Consorzio in Unione di Comuni:

- deliberazione del competente organo consorziale di affidamento dell'incarico per la predisposizione del progetto di trasformazione, adottata in data non anteriore al 01.01.2011 e relativo impegno di spesa.

L'assegnazione del contributo viene demandata al dirigente Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, che provvederà con propri decreti, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, con priorità per le richieste riguardanti la fusione e la costituzione di Unioni tra Comuni di minori dimensioni demografiche. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

5. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopradescritti, sarà erogato all'ente capofila/Consorzio su presentazione entro il 31.03.2012 di:

1. documentazione di spesa comprovante l'effettuazione delle spese per l'elaborazione del progetto di riorganizzazione;
2. copia dello studio di fattibilità;
3. relazione, da parte del Comune capofila/Consorzio, sui risultati ottenuti in merito alla valutazione sull'opportunità e fattibilità della scelta gestionale.

Eventuali economie di spesa a seguito del numero insufficiente di richieste o per qualsiasi altro motivo potranno essere riassegnate agli enti ammessi al beneficio regionale, ad incremento del contributo che non potrà comunque superare l'80% della spesa sostenuta.

C) Per il finanziamento dei progetti di fattibilità volti alla costituzione/ trasformazione in Unione di Comuni o per favorire la fusione di Comuni, si propone di prenotare l'impegno di €50.000,00, a carico del capitolo n. 3470 del Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta sufficiente disponibilità e di rinviare a provvedimenti successivi l'assegnazione e la liquidazione dei contributi a favore dei Comuni capofila o Consorzi di Comuni che risulteranno ammissibili secondo i criteri suindicati e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 2 dicembre 1991, n. 30 art. 2 lett. b);

VISTA la L.R. n. 25 del 24.12.1992, art. 3;

VISTI gli artt.31 e 32 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 194/1996;

VISTO l'art. 42 della L.R. n. 39 del 29.11.2001

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2011 i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai Comuni e ai Consorzi di Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità per la riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e delle strutture, per la trasformazione del Consorzio in Unione di Comuni, per la fusione di Comuni;
2. di determinare in €50.000,00, per gli adempimenti di cui al punto 1) e descritti in premessa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3470 del Bilancio di previsione 2011 " Interventi per favorire l'attuazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni (L.R. 09/09/1999, n. 46-art. 3 L.R. 30/01/2004, n. 1);
3. di incaricare il Dirigente Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, successivamente al 03.10.2011, ad assumere l'impegno e la liquidazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria delle richieste, nel rispetto dei criteri e delle modalità in premessa indicati;
4. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del dirigente di cui al punto 3 non rientrano nella tipologie soggette a limitazione ai sensi della LR 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia